

## tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Australia sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari, di diritti di custodia e di visita

del 29 novembre 1991<sup>2)</sup>

---

*Il Consiglio federale svizzero*

e

*il Governo dell'Australia*

considerando che il Codice civile svizzero e la legge federale sul diritto internazionale privato corrispondono in sostanza alla legislazione australiana in materia, vale a dire al Family Law Act del 1975, al Child Support (Registration and Collection) Act del 1988 e al Child Support (Assessment) Act del 1989,

esprimono l'intenzione comune di facilitare, nella misura più ampia possibile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, di diritti di custodia e di visita.

All'uopo, dichiarano quanto segue:

1. Per decisioni in materia di obbligazioni alimentari si intendono sia quelle pronunciate da autorità giudiziarie competenti, sia quelle che emanano da autorità amministrative competenti.
2. Le decisioni in materia di obbligazioni alimentari, di diritti di custodia e di visita divenute esecutive nel Paese dal quale emanano sono riconosciute ed eseguite nell'altro Paese, conformemente alle leggi e procedure interne di quest'ultimo.
3. La stessa cosa vale per le decisioni pronunciate nell'ambito di separazioni giudiziarie o di transazioni esecutive approvate dalle autorità competenti rispettive.
4. Un'istituzione pubblica può domandare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione relativa a un'obbligazione alimentare se vi è abilitata dalla pertinente legge regolatrice.
5. Le autorità svizzere e australiane cooperano in vista di far valere le clausole di indicizzazione contenute nelle decisioni in materia di obbligazioni alimentari che hanno riconosciuto ed eseguito.
6. Visto che la Svizzera e l'Australia hanno ambedue aderito alla Convenzione di Nuova York del 20 giugno 1956 sull'incasso degli alimenti all'estero,

<sup>1)</sup> Dal testo originale inglese, che può essere ottenuto presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

<sup>2)</sup> Per l'Australia, questa dichiarazione è stata concretata a livello interno il 31 gennaio 1992, mediante modifica dei «Family Law Regulations». Da parte svizzera non s'impongono invece modifiche legislative.

le loro autorità competenti applicano procedure altrettanto favorevoli di quelle previste dalla convenzione.

7. La presente dichiarazione non è intesa a creare obblighi di diritto internazionale pubblico. Essa sancisce l'intenzione comune dei firmatari di facilitare nella misura più ampia possibile il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari, di diritti di custodia e di visita.

29 novembre 1991

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Stemmler

Per il  
Governo dell'Australia:  
Morgan

**Dichiarazione d'intenti Traduzione'' tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Australia sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari, di diritti di custodia e di visita del 29 novembre 1991 2)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	16
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.04.1992
Date	
Data	
Seite	1194-1195
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 037

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.